



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Medaglia D'Oro al Valor Civile

Prov. di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONSULTE TERRITORIALI, SOCIALI E PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/10/2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONSULTE TERRITORIALI, SOCIALI E PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Art. 1

Istituzione delle Consulte

1. Il cittadino, vero detentore del potere politico, che con il voto affida l'amministrazione della cosa pubblica, di cui egli stesso è in parte proprietario, ad altri che chiedono di amministrarla, non può essere messo ai margini di quelle decisioni politiche che hanno conseguenze proprio su quella collettività di cui egli è parte integrante. Per tale motivo, con la consapevolezza che la partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese sia una irrinunciabile necessità ed un indiscutibile valore aggiunto, in aderenza a quanto indicato nel programma amministrativo ed in applicazione di quanto sancito nel Titolo VII (Partecipazione popolare), art. 50, c. 1 e 4 dello Statuto Comunale, sono istituite le seguenti 11 consulte:

➤ **consulte territoriali**, nel numero di **5**, come di seguito denominate:

- CENTRI STORICI (Capoluogo, Ventosa e Aurito);
- SAN LORENZO (San Lorenzo, Pilone e Parchetto);
- GRUNUOVO (Grunuovo, Campomaggiore, San Luca e Campanili);
- CERRI (Cerri Aprano, Ceracoli, Ferrara e Vetrinella);
- PERUSI (Perusi, Torraccio, Volpara, Pantaniello e Cisterna);

➤ **consulte per le politiche sociali**, nel numero di **5**, come di seguito denominate:

- PER LE POLITICHE DELLA TERZA ETA' ;
- PER LE POLITICHE FEMMINILI;
- PER LE POLITICHE GIOVANILI;
- PER LE POLITICHE DEI DISABILI;
- PER LE POLITICHE DEI MIGRANTI.

➤ **consulta per le attività economiche e produttive**.

Art. 2

Sedi e mezzi per l'espletamento del compito

1. Ai membri delle Consulte non compete alcuna indennità o compenso.
2. Il Comune mette a disposizione delle Consulte quanto strettamente indispensabile al funzionamento dell'organismo. Le spese per funzionamento e le attività delle Consulte, ivi comprese l'informazione, la pubblicizzazione, sono a carico dell'Amministrazione comunale, che provvederà con appositi atti, ad eccezione delle spese di gestione della sede della consulta. Al riguardo, se disponibili, potranno essere concessi locali comunali, se richiesti. In caso contrario, ciascuna consulta dovrà provvedere in proprio all'individuazione ed alla gestione della relativa sede.
3. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione un albo esposto al pubblico per ciascuna Consulta, anche sul sito *web* del Comune, ove vengono affissi gli avvisi di convocazione della Consulta e dell'Assemblea Territoriale e i verbali contenenti le decisioni delle stesse, nonché ogni altra comunicazione d'interesse. Delle stesse informazioni viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 3

Scopo, funzioni e compiti delle Consulte

1. Le Consulte hanno lo scopo di permettere la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica del paese. Sono organismi con funzioni propositive, consultive e di vigilanza, con facoltà di predisporre e presentare istanze, petizioni e proposte, da sottoporre alla valutazione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, volte a tutelare gli interessi collettivi della comunità residente nell'ambito territoriale ovvero delle categorie sociali ed economiche di riferimento.
2. In attuazione dei loro poteri consultivi e di proposta, le Consulte possono:
 - esprimere pareri e formulare proposte in fase di elaborazione del bilancio comunale;
 - partecipare con proprie proposte ed iniziative alla formazione dei piani di sviluppo nei vari settori;
 - esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei beni e dei servizi sanitari, assistenziali, culturali, scolastici, sportivi, ricreativi o di ogni altro ordine che interessi l'area di riferimento ovvero in ordine a qualsiasi problematica afferente alla categoria sociale ed economica di riferimento;
 - convocare assemblee per la pubblica discussione di temi che interessino l'area territoriale ovvero la categoria sociale ed economica di riferimento;
 - promuovere studi, convegni ed indagini su tematiche di precipua competenza;
 - chiedere di presentare relazioni ed effettuare interventi nelle sedute del Consiglio Comunale o della Giunta;
 - presentare interrogazioni e petizioni, purché attinenti all'area territoriale di riferimento ovvero alla categoria sociale ed economica d'interesse;
 - invitare alle proprie adunanze rappresentanti del Comune;
 - servirsi del sito *web* del Comune per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.
3. Gli organi competenti provvedono a dare riscontro alle interrogazioni, proposte o petizioni trasmesse dal Presidente della Consulta entro il termine massimo di sessanta giorni, con risposta scritta.
4. Le interrogazioni, le proposte e le petizioni sono sottoscritte dal Presidente della Consulta. Ogni volta che ne viene avanzata una, è necessario allegare anche il relativo verbale della seduta nella quale è stata deliberata l'iniziativa.
5. Nel caso di interrogazioni o petizioni avanzate dalle Consulte Territoriali, la proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei residenti nella zona di riferimento, di età pari o superiore ai 18 anni o, comunque, dal verbale della riunione deve emergere chiaramente che la citata percentuale è stata raggiunta.
6. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e i singoli Assessori possono richiedere, per qualsiasi materia e per qualunque atto, un parere preventivo non vincolante alla Consulta Territoriale, mentre il parere richiesto alle Consulte Sociali ovvero alla Consulta per le attività economiche e produttive dovrà essere pertinente a materie che rientrano nella specifica competenze della relativa Consulta.
7. La Consulta interpellata per un parere, esprime l'eventuale parere entro il termine perentorio di giorni 20 dall'informazione. Trascorso tale termine senza che sia pervenuto il richiesto parere, l'Organo Istituzionale interpellante delibera indicando nell'atto amministrativo il mancato pronunciamento della Consulta.
8. Le consulte possono essere convocate dal Sindaco, dall'Assessore con delega alle Consulte o dal Presidente del Consiglio Comunale, per l'esame di problemi pertinenti al territorio di riferimento, nel caso di Consulte Territoriali, ovvero relativi alla categoria sociale di riferimento, nel caso di Consulte Sociali, ovvero attinenti a problematiche connesse con le attività economiche e produttive, nel caso della Consulta per le attività economiche e produttive. La convocazione deve essere effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima della

- seduta; in casi di particolare urgenza con un preavviso di 24 ore, utilizzando anche altri mezzi di comunicazione, quali SMS o whatsapp.
9. La Consulta ha facoltà di invitare alle proprie sedute amministratori e tecnici comunali per avere informazioni o pareri su pratiche di loro competenza. In tali ipotesi il Presidente della Consulta dovrà far pervenire l'invito almeno 5 giorni prima della seduta all'Assessore con delega alle consulte, che provvederà immediatamente ad informare gli amministratori ed i tecnici competenti, nonché il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
 10. La Consulta può richiedere che rappresentanti da esso delegati siano chiamati ad illustrare al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio Comunale proposte e relazioni attinenti a problemi di rilevante interesse per la Consulta. In caso di richiesta al Sindaco, la Consulta dovrà indirizzare apposita richiesta al Sindaco; in caso di richiesta alla Giunta, la Consulta si dovrà rivolgere all'Assessore con delega alle Consulte; in caso di richiesta al Consiglio Comunale dovrà interpellare il relativo Presidente del Consiglio. Entro 10 giorni dalla richiesta il Sindaco, l'Assessore con delega alle consulte o il Presidente del Consiglio Comunale indicano, se la richiesta viene accolta, il giorno dell'incontro. In caso di diniego, verrà data risposta motivata.
 11. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio comunale possono invitare rappresentanti della Consulta alle sedute del Consiglio Comunale per essere eventualmente sentiti sui problemi di relativa pertinenza.

Art. 4

Composizione e durata

1. Sono Organi delle/a:
Consulte Territoriali:
 - il Presidente della Consulta;
 - il Consiglio della Consulta;
 - l'Assemblea dei residenti.Consulte sociali
 - il Presidente della Consulta;
 - l'Assemblea della Consulta.Consulta per le attività economiche e produttive
 - il Presidente della Consulta;
 - il Consiglio direttivo della Consulta;
 - l'Assemblea generale.
2. Il Consiglio (nel caso di consulta Territoriale) e l'Assemblea (nel caso delle altre Consulte) è composto/a da un numero minimo di 8 membri e da un numero massimo di 16 membri. Al di sotto degli 8 membri la Consulta decade. Nel caso della Consulta per le Attività economiche e produttive, il Consiglio direttivo è composto da 10 membri.
3. Le Consulte durano in carica per la durata del mandato elettorale degli organi istituzionali del Comune e possono esercitare la loro attività sino a 2 mesi dopo l'insediamento della nuova Amministrazione, se questa non provvede al loro anticipato scioglimento.
4. Non possono far parte delle Consulte Territoriali i cittadini che ricoprono la carica di assessore o consigliere comunale, provinciale e regionale; i soggetti che ricoprono incarichi di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario in sedi di partiti o movimenti politici nazionali o locali comunque riconosciuti, i dipendenti comunali. Per le sole Consulte sociali e per la Consulta per le attività economiche saranno indicate le specifiche deroghe.
5. Le modalità per le elezioni dei membri del Consiglio (nel caso di consulta territoriale e consulta per le attività economiche e produttive) o dell'Assemblea (nel caso di consulte sociali) sono riportate nei capitoli seguenti.
6. L'Ufficio comunale di Segreteria, verificati i risultati delle elezioni, predispone per ciascuna Consulta un elenco dei componenti partendo da quello più votato a quello che, per numero di voti, occupa la sedicesima posizione (ovvero la decima posizione nel caso della Consulta per le Attività Economiche e Produttive) e ne trasmette copia al Sindaco e al Presidente del Consiglio

comunale. Sarà cura di quest'ultimo riunire successivamente il Consiglio comunale per la nomina dei componenti delle costituenti Consulte. Restano agli atti dell'Ufficio comunale di Segreteria i risultati delle elezioni, con i nominativi di coloro che, comunque votati, sono rimasti esclusi, così da attingervi nel caso si dovesse rendere necessaria la surroga di un membro del Consiglio della Consulta ovvero dell'Assemblea della Consulta.

7. Le dimissioni da membro del Consiglio/Assemblea devono essere presentate al Sindaco e al Presidente della Consulta, e comunicate per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale.
8. La surroga, per volontarie dimissioni o per decadenza da parte di uno dei membri del Consiglio/Assemblea della Consulta, viene effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale, nominando il primo dei non eletti presente nell'elenco – tenuto dall'Ufficio comunale di Segreteria – relativo alle elezioni del Consiglio/dell'Assemblea della specifica Consulta a suo tempo effettuate.
9. Il Consiglio Comunale, inoltre, delibera:
 - la revoca dei membri della Consulta quando dal verbale risulta che questi non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Consulta;
 - la revoca dell'intera Consulta, quando non adempie in modo ripetuto ai suoi doveri statuari o non rispetta gravemente il regolamento.
10. Il Consiglio della Consulta ovvero l'Assemblea della Consulta tiene la sua prima seduta entro il ventesimo giorno dall'esecutività della deliberazione di nomina dei suoi membri. La convocazione della prima seduta è disposta e presieduta dal Sindaco o dall'assessore con delega alle Consulte o da altro assessore/consigliere delegato dal Sindaco. Nella prima seduta si dovrà provvedere all'elezione del Presidente della Consulta, del Vice Presidente e del Segretario. Le successive convocazioni saranno disposte come indicato nei capitoli seguenti.
11. Un cittadino può far parte, in qualità di membro del Consiglio/Assemblea, a non più di 2 Consulte. In qualunque caso, può ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente in una sola Consulta.

Art. 5

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta e:
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio della Consulta Territoriale e dell'Assemblea dei residenti (nel caso di Consulte Territoriali) o dell'Assemblea (nel caso Consulte sociali) o del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale (nel caso della Consulta per le attività economiche e produttive), predispone l'ordine del giorno, firma i verbali;
 - dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute di Consulta avvalendosi della collaborazione del Segretario;
 - invia al Sindaco copia delle convocazioni e dell'ordine del giorno delle sedute della Consulta, nonché copia dei relativi verbali;
 - comunica al Consiglio comunale il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei suoi membri, perché assuma i provvedimenti di competenza.
2. In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo, il Presidente può delegare un altro membro della Consulta a sostituirlo temporaneamente. La delega, in tal caso, deve essere data in forma scritta e motivata;
3. I Presidenti delle Consulte ricevono dal Presidente del Consiglio l'avviso di convocazione del Consiglio comunale unitamente all'ordine del giorno.
4. Il Presidente viene nominato, insieme al Vice Presidente ed al Segretario, durante la prima riunione della Consulta disposta dal Sindaco (nel caso delle Consulte territoriali e della Consulta per le Attività Economiche e Produttive) ovvero dall'Assessore con delega alle Consulte (nel caso delle Consulte Sociali). Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei membri e di almeno la maggioranza dei componenti nelle successive convocazioni. Risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti, il componente più anziano d'età.

CONSULTE TERRITORIALI

Art. 6

Assemblea dei residenti.

1. Fanno parte dell'Assemblea tutti coloro che risiedono all'interno dei confini territoriali della Consulta, di età pari o superiore agli anni 18, che si presentano alla convocazione in una sede individuata nel territorio della Consulta mediante affissione murale presso la sede stessa ed in almeno altri cinque luoghi del relativo territorio.
2. Compete all'Assemblea discutere e approvare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione. Le decisioni assembleari per essere oggetto di esecutività da parte della Consulta Territoriale devono essere assunte, con voto palese, a maggioranza del numero dei presenti al momento della votazione. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e l'argomento posto all'ordine del giorno viene in tal caso rinviato alla seduta successiva.
3. Il Presidente della Consulta Territoriale può chiedere l'uso di strutture pubbliche per le riunioni dell'Assemblea dei residenti.

Art. 7

Composizione e funzionamento.

1. Possono ricoprire la carica di membro del Consiglio della Consulta territoriale i cittadini che autocertificano di essere residenti o domiciliati nella zona di riferimento, che sono in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e che si propongono con una comunicazione indirizzata al Sindaco, secondo le modalità ed entro il termine che verrà comunicato con apposito avviso pubblico, in cui, sulla base dell'indirizzo di residenza/domicilio, sarà chiaramente indicata l'appartenenza alla relativa Consulta.
2. Perché il Consiglio Comunale possa procedere alla costituzione di ogni singola Consulta Territoriale, devono pervenire almeno 8 candidature. Qualora non pervenga un numero sufficiente di candidature ovvero, a seguito dell'esame del possesso dei requisiti, l'eventuale esclusione di candidati comporta la riduzione del numero delle candidature al di sotto di 8, non si provvederà alla nomina della Consulta Territoriale. Trascorso un anno sarà riattivata la procedura per la costituzione della Consulta. Qualora, invece, pervenga un numero di candidature superiore a 16, il Sindaco provvederà a convocare l'Assemblea Territoriale per l'elezione della Consulta. Al riguardo, l'Ufficio comunale di Segreteria predisporrà un congruo quantitativo di schede con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. L'elezione è valida quando partecipano almeno cinquanta elettori della zona di riferimento. Ogni elettore non potrà esprimere più di tre preferenze. Saranno proclamati eletti i primi 16 candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
3. La convocazione successiva alla prima e le altre a seguire saranno disposte dal Presidente, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare:
 - da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione per iscritto o tramite posta elettronica o tramite messaggio (SMS o whatsapp) o utilizzando la pagina facebook della Consulta (ove predisposta) nel caso di convocazione del solo Consiglio. In caso d'urgenza, la convocazione può essere ridotta a 24 ore e può avvenire anche telefonicamente. In tale evenienza all'inizio della riunione la Consulta ratifica la validità della convocazione;
 - mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo posto all'esterno della sede della zona di riferimento e almeno in altri cinque luoghi pubblici insistenti nella zona di riferimento, nel caso di convocazione dell'Assemblea dei residenti.
4. La Consulta Territoriale si riunisce a seguito della:
 - determinazione del Presidente;
 - richiesta scritta di 1/3 dei membri del Consiglio;
 - richiesta scritta di almeno 50 elettori della zona di riferimento (solo per le riunioni assembleari);

- richiesta del Sindaco o Assessore con delega alle Consulte o Presidente del Consiglio Comunale.

Ogni qualvolta è convocata l'Assemblea dei residenti è convocato anche il Consiglio della Consulta, viceversa il Presidente del Consiglio, se ritiene utile ed opportuno, può riunire il Consiglio anche indipendentemente dall'Assemblea dei residenti.

5. Le sedute della Consulta Territoriale sono pubbliche. Quando la trattazione dell'argomento riguarda qualità e comportamenti di persone o argomenti riservati, il Presidente dispone, per il rispetto della privacy degli interessati ovvero per la riservatezza dell'argomento, che la seduta sia segreta. Il Presidente in tal caso dovrà necessariamente comunicare, per iscritto, almeno 5 giorni prima della riunione, all'Assessore con delega alle consulte ed al Presidente del Consiglio Comunale che la seduta non è pubblica, fornendo le giustificate motivazioni.
6. Come già indicato nel precedente comma 3, alla popolazione deve essere data notizia della convocazione dell'Assemblea dei residenti, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo posto all'esterno della sede della zona di riferimento e almeno in altri cinque luoghi pubblici insistenti nella stessa zona. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica.
7. Il Sindaco, o un assessore suo delegato, e il Presidente del Consiglio, o un consigliere suo delegato, possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto. Inoltre, il Presidente può concedere la parola ai cittadini ove ne facciano esplicita richiesta. Il verbale della seduta è redatto dal segretario, in duplice copia, che lo deve sottoscrivere unitamente al Presidente ed inviato, nei cinque giorni successivi, all'Ufficio comunale di Segreteria, per essere inserito nell'apposito registro delle Consulte.
8. È membro di diritto della Consulta dei Centri Storici, il delegato del Sindaco per la valorizzazione ed il recupero dei Centri Storici.

CONSULTE SOCIALI

Art. 8

Composizioni e funzionamento.

1. Possono ricoprire la carica di membro della Consulta i cittadini, in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti per la carica di Consigliere comunale, residenti/domiciliati nel comune di Santi Cosma e Damiano:

Consulta per le politiche della terza età

di età superiore ai 65 anni. È membro di diritto, in aggiunta al numero massimo stabilito per la composizione, un rappresentante designato da ciascuna organizzazione di volontariato operante sul territorio comunale, che svolge attività in campo sociale in convenzione con il Comune di Santi Cosma e Damiano purchè sia regolarmente iscritta all'albo delle associazioni comunale ed al registro Regionale istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29/93.

Consulta per le politiche femminili

di sesso femminile, di età pari o superiore ai 18 anni. È membro di diritto, in aggiunta al numero massimo stabilito per la composizione, un rappresentante designato da ciascuna organizzazione di volontariato operante sul territorio comunale, che svolge attività in campo sociale in convenzione con il Comune di Santi Cosma e Damiano purchè sia regolarmente iscritta all'albo delle associazioni comunale ed al registro Regionale istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29/93.

Consulta per le politiche giovanili

di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. È membro di diritto, in aggiunta al numero massimo stabilito per la composizione, un rappresentante designato da ciascuna organizzazione di volontariato operante sul territorio comunale, che svolge attività in campo sociale in convenzione con il Comune di Santi Cosma e Damiano purchè sia regolarmente iscritta all'albo delle associazioni comunale ed al registro Regionale istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29/93.

Consulta per le politiche dei disabili

disabili o loro familiari (di primo grado ovvero, in caso di assenza, di secondo grado o il tutore legale del disabile). È membro di diritto, in aggiunta al numero massimo stabilito per la composizione, un rappresentante designato da ciascuna organizzazione di volontariato operante sul territorio comunale, che svolge attività in campo sociale in convenzione con il Comune di Santi Cosma e Damiano purchè sia regolarmente iscritta all'albo delle associazioni comunale ed al registro Regionale istituito ai sensi della Legge Regionale n. 29/93.

Per quanto concerne la Consulta per le politiche dei migranti, possono ricoprire la carica di membro della Consulta i cittadini migranti, comunitari e non comunitari, che siano residenti nel territorio del comune di Santi Cosma e Damiano da almeno un anno e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, anche in possesso della doppia cittadinanza. L'esistenza dei predetti requisiti è comprovata tramite l'esibizione di:

- passaporto;
- permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo;
- carta d'identità italiana in corso di validità;
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

2. Perché il Consiglio comunale possa procedere alla costituzione di ogni singola Consulta, devono pervenire almeno 8 candidature. Qualora non pervenga un numero sufficiente di candidature ovvero, a seguito dell'esame del possesso dei requisiti, l'eventuale esclusione di candidati comporta la riduzione del numero delle candidature al di sotto di 8, non si provvederà alla nomina della relativa Consulta. Trascorso un anno sarà riattivata la procedura per la costituzione della Consulta. Qualora, invece, pervenga un numero di candidature superiore a 16, l'Assessore con delega alle consulte provvederà a convocare tutti i cittadini candidati per dar corso all'elezione dei sedici membri. Al riguardo, l'Ufficio comunale di Segreteria predisporrà l'esatto numero di schede con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. Ogni candidato non potrà esprimere più di due preferenze. Saranno proclamati eletti i primi 16 candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Per quanto concerne la Consulta delle politiche dei migranti, in sede di eventuale scrutinio si terrà conto di una equa ripartizione tra migranti provenienti dall'Africa, dall'Asia, dall'America/Oceania, dall'Europa comunitaria e dall'Europa non comunitaria. Eventuali posti vacanti saranno ricoperti dai candidati più votati. Si terrà conto, inoltre, della necessità di prevedere almeno il 30% dei posti disponibili per le donne.

3. I cittadini, candidati quali membri della Consulta, non eletti possono comunque partecipare alle riunioni delle stesse, ricevendo preventivamente (anche tramite posta elettronica SMS o whatsapp) l'ordine del giorno delle sedute. Essi figurano a verbale, pur non incidendo sul numero legale e non hanno diritto di voto. Possono tuttavia chiedere al Presidente di intervenire durante la riunione.
4. È membro di diritto della Consulta per le politiche della terza età, Consulta per le politiche femminili, Consulta per le politiche dei disabili e Consulta per le politiche dei migranti l'Assessore con delega alle Politiche Sociali.
5. È membro di diritto della Consulta per le politiche giovanili, il delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili.
6. Le Consulte sociali sono convocate:
 - in via ordinaria almeno ogni 6 mesi;
 - in via straordinaria, quando il Presidente lo ritiene necessario,
 - entro 15 giorni quando lo richiede un terzo dei suoi membri effettivi, con richiesta scritta al Presidente;
 - su richiesta del Sindaco o dell'Assessore con delega alle Consulte o dell'Assessore membro di diritto o dal Presidente del Consiglio Comunale.

La Consulta è convocata con avviso scritto, da far pervenire a tutti i suoi componenti, almeno 5 giorni prima con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di motivata urgenza la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento, con avviso dato nelle forme più opportune, purché tutti i componenti ne siano informati.

La Consulta non può validamente deliberare in prima convocazione se non intervenga almeno la metà più uno dei componenti della Consulta e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

Nell'adunanza di seconda convocazione, fissata con almeno un'ora di distanza, le decisioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei componenti della Consulta.

Per ogni seduta dell'Assemblea dovrà essere redatto, a cura del Segretario della Consulta, un verbale riportante le presenze, i contenuti discussi e le decisioni assunte. Il relativo verbale dovrà essere trasmesso, nei 5 giorni successivi, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente della Consulta, all'Ufficio comunale di Segreteria, per essere inserito nell'apposito registro delle Consulte.

CONSULTA PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Art. 9

Componenti

1. Possono far parte della Consulta tutti i rappresentanti delle attività commerciali, industriali, artigianali, agricole e terziarie, in regola con la normativa vigente in materia, che esercitano la propria attività nel territorio del comune di Santi Cosma e Damiano.

Art. 10

Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è costituita da tutti i rappresentanti delle attività commerciali, industriali, artigianali, agricole e terziarie che manifestano la propria volontà di adesione alla Consulta, secondo le modalità che saranno rese note con apposito bando pubblico. La volontà di aderire si può, comunque, manifestare in qualsiasi momento facendone semplice richiesta al Presidente della Consulta. Le adesioni e le eventuali revoche sono oggetto di comunicazione obbligatoria da parte del Presidente della Consulta al Presidente del Consiglio Comunale e all'Assessore con delega alle Consulte, per il successivo aggiornamento della composizione dell'Assemblea generale della Consulta, da riportare anche nel registro delle Consulte. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, l'Assessore con delega allo sviluppo economico ed alle attività produttive ed i delegati del Sindaco per le attività commerciali e per l'agricoltura.
2. Nelle sedute di prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti, o in seconda convocazione entro le successive 48 ore, con i soli componenti presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o dall'Assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive. La convocazione avviene tramite lettera semplice, anche trasmessa per posta elettronica o per mezzo di sms o whatsapp, con un preavviso di almeno 5 giorni, contenente luogo, data e ora della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di motivata urgenza la Consulta può essere convocata in qualsiasi momento, con avviso dato nelle forme più opportune, purché tutti i componenti ne siano informati.

Le decisioni assembleari per essere oggetto di esecutività da parte del Consiglio della Consulta devono essere assunte, con voto palese, a maggioranza del numero dei presenti al momento della votazione. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e l'argomento posto all'ordine del giorno viene in tal caso rinviato alla seduta successiva.

3. Perché il Consiglio Comunale possa procedere alla costituzione della Consulta è necessario che aderiscano almeno 10 rappresentanti di attività economiche e produttive. Nel caso non si raggiunga il numero, la Consulta non verrà costituita e sarà predisposto un nuovo avviso pubblico per la sua costituzione trascorso un anno dal bando precedente.
4. L'Assemblea Generale, nella prima riunione dovrà procedere all'elezione del Consiglio direttivo.

5. Per ogni seduta dell'Assemblea dovrà essere redatto, a cura del Segretario della Consulta, un verbale riportante le presenze, i contenuti discussi e le decisioni assunte. Il relativo verbale dovrà essere trasmesso, nei 5 giorni successivi, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente della Consulta, all'Ufficio comunale di Segreteria, per essere inserito nell'apposito registro delle Consulte.

Art. 11

Consiglio direttivo della Consulta

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea.
È composto da 10 consiglieri. L'Assessore allo sviluppo economico e attività produttive è membro di diritto, senza diritto di voto.
Sono eletti nel consiglio direttivo i primi 10 candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione presso la competente C.C.I.A.A.
2. Il Consiglio svolge attività di raccordo e di sintesi di tutte le proposte dell'Assemblea, provvede all'istruttoria delle proposte di lavoro ed è convocato dal Presidente, secondo le modalità che più ritiene opportune accertandosi che tutti i consiglieri abbiano comunque ricevuto la convocazione, che dovrà necessariamente indicare luogo, data, ora della riunione e il relativo ordine del giorno. È di fatto l'organo operativo della Consulta e ad esso compete organizzare il programma di lavoro e le proposte che verranno illustrate e, se necessario, approvate dall'Assemblea e poi avanzate agli organi dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o dall'Assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive.
Nelle sedute di prima convocazione, il Consiglio è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti, o in seconda convocazione entro le successive 48 ore, con i soli componenti presenti.
Le decisioni sono assunte, con voto palese, a maggioranza del numero dei presenti al momento della votazione.
Per ogni seduta del Consiglio dovrà essere redatto, a cura del Segretario, un verbale riportante le presenze, i contenuti discussi e le decisioni assunte. Il relativo verbale dovrà essere trasmesso, nei 5 giorni successivi, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente della Consulta, all'Ufficio comunale di Segreteria, per essere inserito nell'apposito registro delle Consulte.
Nella seduta di prima convocazione il Consiglio direttivo elegge il proprio Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, si procederà a successiva votazione ed il Presidente sarà validamente eletto a maggioranza semplice.
4. I componenti del Consiglio che non partecipino alle riunioni per 3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Il primo dei non eletti surrognerà il consigliere decaduto, nella prima seduta del Consiglio Comunale. A tal riguardo, l'Ufficio comunale di Segreteria dovrà conservare agli atti i risultati delle elezioni del Consiglio direttivo da parte dell'Assemblea generale. Nel caso non è possibile effettuare la surroga, sarà diramato un bando pubblico per eventuali candidature. Durante tale fase e fino a quanto il Consiglio Comunale non formalizza l'ingresso del nuovo membro, la Consulta non può assumere alcuna decisione, fermo restando la possibilità di riunione.
5. Ogni qualvolta è convocata l'Assemblea generale è convocato anche il Consiglio direttivo, viceversa il Presidente del Consiglio direttivo, se ritiene utile ed opportuno, può riunire il Consiglio anche indipendentemente dall'Assemblea.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 12

Autoregolamentazione

1. Le Consulte possono autoregolamentarsi. Tuttavia le relative norme non devono essere in contrasto con i contenuti del presente regolamento.

Art. 13

Modifiche al presente regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato, in tutto o in parte, dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale, con propria deliberazione assembleare ovvero consiliare (nel caso di Consulta Territoriale e per le Attività Economiche e Produttive) approvata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, la modifica del presente Regolamento.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.